

C.I.T. S.p.a.

Disciplinare per la formazione e la tenuta dell'Elenco Fornitori.

Art. 1

Oggetto

Il presente disciplinare regola l'istituzione, la tenuta, la pubblicità e le modalità di utilizzo dell'Elenco Fornitori di C.I.T. S.p.a. di Novi Ligure.

L'Elenco è diviso in categorie merceologiche di forniture, servizi, opere o lavori edili.

L'Elenco ha carattere aperto, pertanto gli Operatori economici in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata dell'Elenco stesso, che è di 24 mesi a decorrere dal 01 gennaio 2017.

Art. 2

Campo di applicazione

L'Elenco sarà utilizzato per individuare gli Operatori economici o i Professionisti qualificati da interpellare per l'affidamento di forniture, servizi, opere o lavori edili ai sensi dell'art. 36 e 63 del Codice Appalti e per le procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui all'art. 163 dello stesso Codice.

Art. 3

Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Elenco avviene previa pubblicazione di apposito Avviso sul sito internet di C.I.T., a cui può eventualmente aggiungersi la pubblicazione su giornali on line e/o su uno o più quotidiani di tiratura nazionale e/o locale.

Nell'avviso saranno indicate la modalità per richiedere l'iscrizione e la documentazione da presentare.

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione

L'Operatore economico o il Professionista interessati ad ottenere l'iscrizione all'Elenco devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla categoria merceologica per la quale chiede l'iscrizione;
- iscrizione ad albo professionale attinente all'attività per la quale chiede l'iscrizione;
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.

Il C.I.T. si riserva la facoltà in qualunque momento di effettuare i controlli rispetto alle dichiarazioni rese.

Parimenti, in ogni momento il C.I.T., qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti all'Elenco l'invio di attestazioni, autocertificazioni o altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi.

Dopo l'iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio, dovrà essere comunicata tempestivamente ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice Appalti.

Art. 5

Procedimento di iscrizione

L'Operatore economico o il Professionista che intende essere inserito nell'Elenco dovrà far pervenire presso la sede legale di C.I.T., dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso, l'istanza di iscrizione secondo il fac-simile predisposto, sottoscritto dal Legale Rappresentante o direttamente dal professionista e corredato della documentazione richiesta.

L'Operatore economico o il Professionista dovrà indicare nell'istanza l'attività esercitata e la categoria merceologica per la quale chiede l'iscrizione.

Può essere richiesta l'iscrizione in più categorie.

L'Operatore economico o il Professionista una volta iscritto all'Elenco può chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria di iscrizione mediante apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti.

E' vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come componente di consorzi.

E' vietata la presentazione di domande per la medesima categoria quale componente di più consorzi.

Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra i soggetti richiedenti l'iscrizione all'Elenco per la medesima categoria, purché tra gli stessi non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione del bando, nonché non conformi alle prescrizioni dettate.

Sono da considerarsi inseriti all'Elenco, l'Operatore economico o il Professionista che in seguito all'istanza presentata secondo le modalità indicate nell'Avviso e nel presente disciplinare, non riceveranno comunicazione di diniego all'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa (silenzio assenso).

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione resta sospeso sino a che l'interessato non fornisca le richieste integrazioni.

Art. 6

Aggiornamento e Pubblicità dell'Elenco

La valutazione delle istanze di iscrizione o modifica e l'aggiornamento dell'Elenco avverrà a cura degli incaricati con cadenza mensile.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, punto 6 dello Statuto, la figura di Responsabile del Unico del Procedimento (RUP) è ricoperta dal Direttore Generale di C.I.T. S.p.a. - Dr. Giovanni Collareta.

Questi è responsabile del corretto inserimento dei dati, della gestione, dell'aggiornamento e della pubblicazione sul sito di C.I.T. dell'Elenco.

Art. 7

Utilizzazione dell'Elenco

La scelta degli Operatori economici o dei Professionisti da consultare e/o invitare all'interno di ciascuna categoria, compatibilmente con gli specifici obiettivi da raggiungere, può avvenire tramite sorteggio oppure seguendo un criterio di rotazione previo esame comparativo dei requisiti posseduti, con la possibilità, valutata l'esecuzione di precedenti contratti, di riconfermare l'invito agli Operatori economici o ai Professionisti aggiudicatari.

L'iscrizione all'elenco non è obbligatoria ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori servizi e forniture.

L'inclusione dell'Operatore economico o del Professionista nell'Elenco fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di forniture servizi o lavori e C.I.T. S.p.a. non

è assolutamente vincolata nei confronti dell'Operatore economico o del Professionista iscritto.

Gli Operatori economici o i Professionisti non specificatamente invitati a presentare preventivo/offerta non verranno ammessi alla fase di consultazione e/o aggiudicazione.

Art. 8

Cancellazione dall'Elenco

La cancellazione dall'Elenco è prevista nei seguenti casi:

- sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 4;
- mancata presentazione di offerta a seguito dell'invito a preventivo/offerta per due volte consecutive, senza fornire adeguata motivazione scritta;
- accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione;
- a seguito di istanza scritta da parte dell'interessato.

La cancellazione preclude la nuova iscrizione per i successivi tre anni. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all'Operatore economico o al Professionista, con fissazione di un termine di 10 giorni per eventuali contro deduzioni.

Decorso tale termine, in mancanza di contro deduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.

Novi Ligure, 14 dicembre 2016.

Il Direttore Generale
(Dr. Giovanni Collareta)
F.to in originale